

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) - Premesse generali

Le seguenti condizioni generali di vendita si intendono applicabili ed efficaci in tutti i rapporti commerciali di Bonaldo S.R.L. di seguito "il Fornitore" nello svolgimento delle proprie attività. Le presenti condizioni generali stabiliscono i patti e le condizioni integranti, anche se non espressamente richiamate, il regolamento contrattuale di ogni contratto di vendita concluso dal Fornitore salvo che non siano derogate per iscritto.

Le presenti condizioni generali di vendita regolano inoltre tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti dal Fornitore anche se non espressamente confermati dal Committente ivi compresi gli ordini conferiti come "ordini aperti" e "a programma".

2) - Documenti contrattuali

Formano parte integrante del contratto concluso dal Fornitore i seguenti documenti:

- a) - le presenti condizioni generali di vendita;
- b) - le eventuali condizioni speciali espressamente pattuite ed accettate per iscritto dal Fornitore e dal Committente in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d'ordine;
- c) - la documentazione del Fornitore a corredo delle presenti condizioni generali di subfornitura o in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d'ordine;
- d) - ogni documento tecnico, studio, relazione, inviata dal Fornitore al Committente;
- e) - il documento di trasporto;
- f) - la fattura.

3) - Ordini e formalizzazione del contratto

Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della fornitura da effettuarsi quali: tipologia di materiale, requisiti specifici, con precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive, disegni, progetti, quantità e prezzo, termini e modalità di consegna e di pagamento.

3.1) Revoca e modifica agli ordini da parte del committente

Qualsiasi revoca o richiesta del Committente di modifica degli ordini chiusi non ancora accettati o non eseguiti, neppure parzialmente, o degli ordini aperti o a programma non ancora accettati o eseguiti, neppure parzialmente, dovrà essere formulata per iscritto.

In nessun caso il Committente potrà revocare o modificare unilateralmente l'ordine chiuso accettato o eseguito, anche solo parzialmente, né annullare o modificare unilateralmente gli elementi, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, prezzo, tempi, modalità di consegna, aggiornamento modifiche tecniche, quantità degli ordini aperti o a programma accettati o eseguiti o in corso di efficacia.

4) Attrezzature e materiali forniti dal Committente

La custodia dei materiali e/o delle attrezzature e/o, in generale, degli strumenti di lavoro di proprietà del Committente, o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Committente, impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti è a custodia del Fornitore per tutta la durata del rapporto con il Committente e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua cessazione.

Decorso tale periodo il Committente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali beni dagli stabilimenti del Fornitore che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo

5) Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati

5.1) Destinazione dei prodotti

Il Fornitore si impegna a realizzare il prodotto a regola d'arte, nel rispetto e in conformità alle specifiche tecniche concordate con il Committente.

Il Committente sarà unico responsabile della eventuale violazione di normative o divieti di qualsiasi genere che possano impedire la produzione o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è

destinato per l'immissione nel mercato o la rivendita.

5.2) Imballo dei Prodotti

Il Fornitore dovrà fornire il prodotto imballato nel rispetto delle specifiche indicate per iscritto dal Committente e, se previsto, con utilizzo degli imballaggi forniti dallo stesso. In difetto di indicazione scritta da parte del Committente delle specifiche da adottare e/o di fornitura degli imballaggi da utilizzare, il Committente dichiara espressamente di essere edotto delle specifiche e del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore, di approvarli e di ritenerli adatti alle proprie esigenze ai fini della corretta movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto, esonerando il Fornitore da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore e il Committente potranno concordare per iscritto l'utilizzo di imballi "a recupero" per contenere il prodotto fornito.

Anche in tal caso il Committente sarà unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi nonché del rispetto della normativa vigente.

5.3) Trasmissione delle informazioni relative al prodotto

Il Committente è unico responsabile nei confronti dei suoi clienti che si obbliga a rendere edotti delle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto e di ogni altra informazione rilevante o necessaria in forza della normativa vigente.

Il Fornitore, se richiesto per iscritto dal Committente, potrà adottare le misure necessarie ad assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del prodotto sino alla data di consegna al Committente.

6) Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza.

6.1) Disegni e prescrizioni

Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Committente e Fornitore si saranno scambiati prima o durante l'esecuzione dell'ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso e finalità cui sono destinati nell'ambito dei rapporti tra le parti senza che la trasmissione comporti trasferimento di diritti di proprietà o trasferimento o concessione di licenze o diritti d'uso a qualsiasi titolo.

6.2) Riservatezza

Fornitore e Committente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 (cinque) dopo la sua conclusione, sono tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, informazioni, ecc.), avranno reciprocamente appreso l'una dall'altra in occasione delle trattative contrattuali o nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto concluso. Nel corso dell'esecuzione del contratto Fornitore e Committente si impegnano a custodire tutte le informazioni, i documenti e il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la massima diligenza al fine di garantirne la riservatezza e segretezza e, alla cessazione a qualsiasi titolo del contratto, su richiesta scritta dell'altra Parte, a eliminare immediatamente, tramite cancellazione o distruzione ogni materiale e documento, anche informatico o su supporto non cartaceo, contenente tali informazioni.

7) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del Prodotto

7.1) Tempi di consegna

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati per iscritto con il Committente. Il Fornitore avrà cura di notificare eventuali ritardi dei tempi di consegna al Committente e insieme pianificheranno la nuova data di consegna.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare ulteriori ordini, di sospendere la produzione e/o la consegna del prodotto in caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture da parte del Committente. (entro 3 gg lavorativi)

7.2) Trasporto.

Salvo patto contrario scritto, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Committente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto

durante il trasporto.

7.3) Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato - Accettazione

Il Committente dovrà verificare la conformità del prodotto alle condizioni dell'ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna.

7.4) Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi o difetti

Il Fornitore è tenuto a consegnare il prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell'ordine. Il Committente, in ipotesi di sussistenza di vizi o difetti nel prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro 60 giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, promuovendo comunque l'azione entro e non oltre due anni dalla consegna a pena di decadenza, contestare il prodotto fornito inviando al Fornitore idonea denuncia scritta contenente l'elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l'esatta identificazione del prodotto oggetto di contestazione.

7.5) Garanzia - durata

Il Fornitore, salvo patto scritto contrario garantisce il prodotto fornito esente da vizi e difetti per un periodo non superiore a 2 anni dalla consegna.

La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando i vizi o i difetti o il cattivo funzionamento del prodotto non sia anche in via indiretta imputabile al Committente o al cliente a qualsiasi titolo.

8) Condizioni per la modifica dei prezzi e cause di forza maggiore

8.1) Condizioni per la modifica dei prezzi

Il Fornitore dovrà notificare per iscritto al Committente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si è resa necessaria tale modifica.

In difetto di diniego espresso dal Committente entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore i nuovi prezzi si riterranno accettati dal Committente.

In caso di diniego espresso dal Committente entro il suddetto termine alla revisione del prezzo del Prodotto i nuovi prezzi si riterranno rifiutati dal Committente e, in difetto di offerta di equa modifica del contratto da parte del Committente e raggiungimento di diverso accordo scritto tra le parti in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della comunicazione del Fornitore, il contratto si intenderà risolto.

8.2) Cause di forza maggiore

Il Fornitore non potrà essere ritenuto inadempiente e potrà sospendere le prestazioni di subfornitura e comunque gli impegni contrattuali assunti con il Committente in ogni caso di forza maggiore.

Il Fornitore dovrà tempestivamente informare per iscritto il Committente indicando il fatto integrante causa di forza maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti.

In nessun caso il Committente potrà invocare la forza maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.

9) Pagamenti

Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, nei termini e modalità concordate con il Committente.

La mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento da parte del Fornitore di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile nonché per l'ottenimento da parte del Fornitore di un provvedimento cautelare idoneo ad assicurare i beni del Committente a garanzia patrimoniale del pagamento dovuto.

10) Responsabilità

Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria competenza e della produzione a regola d'arte del prodotto in conformità alle caratteristiche previste nell'ordine. Nessuna altra

responsabilità si intende assunta dal Fornitore.

Il Fornitore non potrà essere responsabile per i difetti del prodotto quando questi siano imputabili a:

- materiali forniti dal Committente o da terzi indicati dal Committente;
- errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Committente o da terzi indicati dal Committente.

11) Limiti di responsabilità

La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose del Committente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del prodotto riconosciuti dal Fornitore come a sé imputabili.

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del prodotto

Il Fornitore non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Committente per l'utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di performance del prodotto realizzato.

13) Giurisdizione e legge applicabile

Il Fornitore ed il Committente faranno i migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione.

Qualsivoglia controversia che non sia stato possibile definire attraverso un accordo bonario e che riguardi la validità, l'interpretazione o l'efficacia di questo accordo, l'esecuzione delle relative obbligazioni, l'inadempimento, la risoluzione o l'applicazione di questo accordo o qualsiasi controversia che in qualsiasi modo sorga o sia connessa o collegata o derivi a qualsiasi titolo da questo accordo sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla Giurisdizione italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere e con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 (CISG) sulla "vendita internazionale di merci".

14) Foro esclusivo competente per le controversie

In caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole della controversia, si intenderà sempre e comunque esclusiva ed inderogabile la competenza del Tribunale di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto Vigodarzere (PD) il 09.04.2024

Il Fornitore Il Committente
Bonaldo S.r.l.